



VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO/PROFESSIONALE - ITP

Art. 90, comma 9 ed All. XVII del D.Lgs. 81/08

Il Committente sia pubblico che privato ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico/professionale e la regolarità contributiva dell'impresa affidataria e di tutte le imprese esecutrici dei lavori.

Tale obbligo si estende anche nei confronti dei lavoratori autonomi, se pur con qualche semplificazione documentale.

Attenzione: in caso di subappalto, il datore di lavoro dell'impresa affidataria effettua la verifica ITP sul subappaltatore con le stesse modalità utilizzate dal committente. Tale verifica è prioritaria e non fa venir meno l'obbligo di verifica ITP a carico del committente.

Oltre alla sottoelencata documentazione, l'impresa affidataria dovrà indicare al committente il nominativo del soggetto della propria impresa incaricato dell'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 97 del D.Lgs.81/08.

Le modalità di verifica, derivanti dalla lettura combinata dell'art. 90, comma 9 e dell'allegato XVII del D.Lgs. 81/08, si riassumono schematicamente come in appresso:

Cantieri la cui entità presunta è \geq 200 uomini-giorno		
Cantieri i cui lavori comportano rischi particolari di cui all'All.XI del D.Lgs. 81.08		
Documentazione da presentare	Imprese	Lavoratori autonomi
a) Certificato iscrizione CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto	si	si
b) Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08 riportante data certa.	si	no
c) Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al D.M. 24/10/2007 *	si	si
d) Dichiarazione del datore di lavoro di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08	si	no
e) Documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 di macchine, attrezzature ed opere provvisoriale	no	si
f) Elenco dei DPI in dotazione	no	si
g) Attestati inerenti la formazione e certificato di idoneità sanitaria del lavoratore autonomo ove espressamente previsto dal D.Lgs. 81/08 ☹	no	si
g) Dichiarazione sul contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori e da cui si evince l'organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e CASSA EDILE (solo per imprese esecutrici)	si	no

☛ ad es.: se il lavoratore autonomo deve svolgere operazioni di montaggio/smontaggio del ponteggio dovrà esibire lo specifico attestato previsto dall'art. 136 del D.Lgs. 81/08. Oppure se dovrà operare all'interno di uno spazio confinato in quanto la sua formazione è specificatamente prevista dal DPR 177/2011.

Cantieri la cui entità presunta è ≤ 200 uomini-giorno		
Cantieri i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'All.XI del D.Lgs. 81.08		
Documentazione da presentare	Imprese	Lavoratori autonomi
a) Certificato iscrizione CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto	si	si
b) Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al D.M. 24/10/2007 *	si	si
c) Autocertificazione del datore di lavoro in ordine al possesso degli ulteriori requisiti di cui all'All. XVII del D.Lgs. 81/08	si	si
d) Autocertificazione sul contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori (solo per imprese esecutrici)	si	no

I documenti esplicitati nelle tabelle vanno considerati minimi, pertanto il committente/Responsabile dei Lavori dovrà effettuare la verifica in maniera da accertarsi che l'impresa posseda verosimilmente tutti requisiti da lui ritenuti coerenti e funzionali allo svolgimento delle specifiche attività che intende affidare.

A seguito delle suesposte verifiche che devono essere eseguite prima dell'inizio dei lavori, il Committente trasmette all'Amministrazione (concedente il permesso di costruire o a cui viene presentata la DIA) le copie dei seguenti documenti:

- a) notifica preliminare,
- b) DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi, *
- c) dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui sopra.

L'art. 90, comma 10 del D.Lgs. 81/08 prevede che *in assenza del PSC e del fascicolo quando previsti, oppure in assenza di notifica preliminare quando prevista, oppure in assenza del DURC * e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo edilizio.*

* Nota: Alla luce delle disposizioni introdotte in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (art. 14, comma 6 bis del D.L. n. 5/2012) ed oggetto di chiarimenti nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12 del 01.06.2012, i commi 9 e 10 del D.Lgs. 81/08 dovranno essere oggetto di armonizzazione con le norme successivamente intervenute.

Infatti sia nell'ambito di lavori pubblici che privati in edilizia, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire d'ufficio il DURC, con la conseguenza che:

- il committente pubblico dovrà acquisire d'ufficio il DURC per la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese;
- il committente privato non potrà più inviare all'amministrazione concedente il permesso di costruire, il DURC dell'impresa selezionata, ma sarà l'amministrazione pubblica ad acquisirlo d'ufficio.

Pertanto il committente privato, all'atto dell'invio dei documenti di cui ai superiori punti a) e c) (notifica preliminare e dichiarazione attestante l'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico professionale), dovrà limitarsi a comunicare i dati dell'impresa selezionata unitamente agli estremi delle posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile, necessari all'amministrazione concedente per la richiesta DURC.

Ad ogni modo, si ritiene che il DURC prodotto dall'impresa selezionata per l'esecuzione di lavori privati, dovrà essere conservato dal committente privato al fine di poter dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di verifica dell'idoneità tecnico professionale dettato dall'art. 90, comma 9 del D.Lgs. 81/08. È possibile verificare la regolarità contributiva degli operatori economici attraverso l'applicativo "DURC on line" del sito dell'INPS, accedendo con il proprio SPID.